



# Istituto Nazionale di Statistica

## Dipartimento per la Produzione statistica e il Coordinamento Tecnico Scientifico

### Direzione Centrale dei Censimenti Generali

**Circolare n. 10**

Protocollo n. **2925**

Allegati 3

Roma, **8 APR. 2011**

Ai Responsabili degli Uffici Regionali  
di Censimento

Ai Responsabili degli Uffici Comunali di  
Censimento di Veneto, Toscana, Marche,  
Molise e Puglia

e, p.c. Ai Responsabili delle sedi territoriali  
dell'Istat

LORO SEDI

**Oggetto:** "6° Censimento generale dell'agricoltura" - Piano di diffusione dei dati provvisori.

L'art. 30 del DPR 23 luglio 2010 n. 154 ("Regolamento di esecuzione del 6° Censimento Generale dell'agricoltura"), in esecuzione dell'art. 17, comma 2 del d.l. n. 135/2009, convertito con modificazioni in legge n. 166/2009, e il capitolo 9 del Piano Generale di censimento (PGC) dettano disposizioni in materia di diffusione dei dati censuari.

Con la presente circolare vengono specificate le regole per la diffusione dei dati provvisori.

L'Istat diffonderà i dati provvisori entro il 30 giugno 2011, dopo che tutti gli Uffici Regionali di Censimento (URC) delle Regioni e Province autonome che hanno adottato il modello organizzativo ad alta partecipazione con registrazione diretta dei dati abbiano completato le attività di raccolta, revisione e registrazione dei dati.

La diffusione dei dati provvisori è riferita solo alle variabili primarie (cfr. elenco in allegato 1) e comprende 5 tavole a livello nazionale (cfr. allegato 2) e ulteriori 23 tavole (cfr. allegato 3) relative a singola Regione o Provincia autonoma che abbia adottato il modello organizzativo ad alta partecipazione con registrazione diretta dei dati.

I dati provvisori saranno diffusi solo con riferimento alla localizzazione del centro aziendale, indipendentemente dalla Regione o Provincia autonoma di residenza del conduttore. Il livello territoriale delle tavole di diffusione dovrà essere regionale o



# Istituto Nazionale di Statistica

## Dipartimento per la Produzione statistica e il Coordinamento Tecnico Scientifico

### Direzione Centrale dei Censimenti Generali

provinciale. In ogni caso la diffusione dei dati provvisori è riservata esclusivamente all'Istat e agli URC, secondo quanto stabilito nei paragrafi successivi.

Si ricorda che il personale addetto alle operazioni censuarie è tenuto ad osservare la normativa in materia di segreto statistico e protezione dei dati personali anche nella fase di diffusione dei dati provvisori, in ossequio a quanto previsto dall'art. 28 (Segreto Statistico e protezione dei dati personali) del citato DPR 154/2010.

#### 1. Regioni ad alta partecipazione con registrazione diretta dei dati

Nelle Regioni che hanno adottato il modello organizzativo ad alta partecipazione con registrazione diretta dei dati, i dati provvisori deriveranno direttamente dalla registrazione in data entry controllato dei questionari e dai successivi controlli e correzioni sulle variabili "primarie", di cui al paragrafo 4.5 del PGC.

In conformità a quanto previsto dall'art. 30 comma 2, del DPR 154/2010, gli URC delle Regioni o Province autonome che hanno adottato il modello organizzativo ad alta partecipazione con registrazione diretta dei dati possono diffondere i dati provvisori, in collaborazione con l'Istat, secondo gli schemi delle tavole riportati nell'allegato 3.

Gli stessi URC hanno altresì facoltà di elaborare e diffondere tavole di dati sempre riferite a variabili primarie, ma supplementari rispetto a quelle elencate nell'allegato 3 e ottenute mediante ulteriori incroci delle suddette variabili primarie.

La procedura da seguire nel caso di diffusione dei dati provvisori da parte dell'URC è la seguente:

- l'URC comunica entro il 30 maggio 2011, e comunque 20 giorni prima dell'evento programmato, a Istat/DCCG con lettera anticipata via e mail alla casella [censagr@istat.it](mailto:censagr@istat.it), con oggetto: diffusione dati provvisori, l'intenzione di diffondere i dati regionali provvisori;
- la DCCG, l'URC e la sede territoriale dell'Istat competente per territorio concordano tempi e modalità (conferenza stampa, tavola rotonda, ecc.) per un evento di diffusione dei dati regionali, precedente o successivo all'evento nazionale organizzato dall'Istat;
- l'URC organizzerà l'evento concordato tenendosi in stretto contatto con Istat/DCCE ai fini di una gestione concordata della comunicazione dell'evento di diffusione; in particolare, l'URC comunicherà all'Istat (DCCG e DCCE) i nominativi delle persone di contatto; l'ufficio stampa dell'Istat contribuirà a sensibilizzare, attraverso le proprie mailing list, i media nazionali e locali, dando risalto all'iniziativa di diffusione regionale;
- l'Istat parteciperà all'evento secondo modalità previamente concordate con l'URC;
- tutti i documenti ed eventuali materiali prodotti (comunicati stampa, brochure, ecc) dovranno recare il marchio del censimento dell'agricoltura accanto a quello della Regione;
- l'evento di diffusione sarà promosso anche dall'Istat attraverso il proprio sito web, nella sezione dedicata agli eventi, in una pagina che metterà in evidenza anche le tavole





## Istituto Nazionale di Statistica

### Dipartimento per la Produzione statistica e il Coordinamento Tecnico Scientifico

#### Direzione Centrale dei Censimenti Generali

di dati diffuse. A questo scopo verranno inviate dall'URC alla DCCG cinque giorni prima della diffusione; le tavole che saranno rese disponibili sul web nella data e nell'orario convenuto tra URC e Istat.

#### **2. Regioni a partecipazione integrativa e Regione che ha adottato il modello organizzativo ad alta partecipazione con registrazione dei questionari a cura della ditta selezionata dall'Istat**

Nelle Regioni a partecipazione integrativa e nella Regione Molise, i dati provvisori saranno ottenuti dall'elaborazione dei modelli di riepilogo, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.6 del PGC.

Gli URC delle Regioni che hanno adottato il modello organizzativo a partecipazione integrativa, nonché l'URC del Molise possono diffondere i dati provvisori relativi alle 5 tavole nazionali riportate nell'allegato 2 solo congiuntamente all'Istat.

Per queste Regioni non è possibile diffondere dati provvisori riferiti ad ulteriori incroci tra variabili primarie, né procedere a diffusioni anticipate o autonome da parte degli URC. E' altresì fatto divieto agli Uffici Comunali di Censimento delle Regioni Veneto, Toscana, Marche, Molise e Puglia di diffondere dati censuari.

#### **3. Comunicazione dei dati**

Si coglie l'occasione per ribadire che l'Istat provvederà a comunicare a tutti gli Uffici di censimento i dati censuari definitivi secondo le norme stabilite dall'art. 29 del DPR 23 luglio 2010 n. 154.

Il Direttore Centrale

(Dot. Andrea Mancini)

